

# STATUTO

## DELLA ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO L'Associazione degli imprenditori italiani "Confederazione dell'industria italiana" "CONFINDUSTRIA RUS"

**Mosca**

**Dicembre 2014**

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. L'Associazione degli imprenditori italiani "Confederazione dell'industria italiana" (di seguito - l'Associazione) è un'unione di persone giuridiche e di cittadini, fondata su base volontaria, in modalità conformi alle norme statutarie di appartenenza, creata per rappresentare e tutelare interessi comuni, nonché professionali, per raggiungere scopi di utilità sociale non contrari alla legge e aventi natura non commerciale.

1.2. **Nome completo dell'Associazione in russo:** L'Associazione degli imprenditori italiani "Confederazione dell'industria italiana". [traduzione letterale]

**Nome abbreviato dell'Associazione in russo:** Associazione "Confederazione dell'industria italiana." [traduzione letterale]

**Nome Associazione in lingua italiana:** "Confindustria Rus".

1.3. L'Associazione, secondo la normativa vigente, è un ente senza fini di lucro fondata e operante in conformità con: la Costituzione della Federazione Russa, il Codice Civile della Federazione Russa, la legge federale "Sulle organizzazioni senza scopo di lucro", il presente statuto e tutti gli altri atti normativi della Federazione Russa.

1.4. La sede legale dell'Associazione è situata nella città di Mosca. Similmente, l'organo esecutivo, ovvero il Presidente, risiede nella città di Mosca .

1.5. L'Associazione è dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, essa è responsabile per le sue obbligazioni nei confronti di terzi, può acquisire ed esercitare in nome proprio i diritti civili e contrarre obbligazioni nonché stare in giudizio.

1. 6. I Membri dell'Associazione mantengono la loro indipendenza e i loro diritti.

1.7. L'Associazione è titolare di un proprio patrimonio. L'Associazione risponde per i suoi obblighi con tutti i suoi beni. L'Associazione non è responsabile per le obbligazioni dei suoi membri, salvo diversa disposizione di legge. I membri dell'Associazione non sono responsabili delle obbligazioni contratte dall'Associazione, salvo nei casi in cui la legge o lo statuto prevedano responsabilità sussidiarie dei suoi membri.

1.8. L'Associazione potrà, in nome proprio concludere accordi, contratti, atti e altre operazioni, così come esercitare tutti i diritti necessari agli scopi della sua attività statutaria.

1.9. L'Associazione può aprire uffici di rappresentanza e stabilire filiali nel territorio della Federazione Russa in conformità con la legislazione della Federazione Russa.

1.10. Gli uffici di rappresentanza e le filiali dell'Associazione non sono dotate di personalità giuridica, sono dotati di un proprio patrimonio a carico dell'Associazione e agiscono sulla base di disposizioni approvate dall'Associazione stessa. I patrimoni delle rappresentanze e delle filiali vengono valutati in un bilancio dedicato e nel bilancio dell'Associazione.

1.11. I responsabili degli uffici di rappresentanza e delle filiali sono nominati dall'Associazione e agiscono sulla base di delega rilasciata dall'Associazione stessa. Gli uffici di rappresentanza e le filiali operano per conto dell'Associazione. La responsabilità per le attività svolte dai suoi uffici e dalle filiali grava in capo all'Associazione.

1.12. L'Associazione è costituita con durata illimitata.

1.13. L'Associazione potrà svolgere attività generiche a scopo di lucro solo nella misura in cui conformi e coerenti agli scopi per cui è stata costituita.

1.14. L'Associazione, secondo le modalità previste dalla legislazione Federazione Russa, e in conformità con la legislazione vigente può aderire alla Confederazione Generale dell'industria italiana, adottandone se non in contrasto con la legislazione vigente, il suo marchio, l'insegna, il Codice Etico e la carta dei valori di Confindustria.

## **II. SCOPI E OGGETTO SOCIALE**

2.1 L'Associazione è stata costituita al fine di rappresentare e tutelare gli interessi generali, nonché professionali dei suoi membri - industriali italiani che operano nel territorio della Federazione Russa - in conformità con la normativa vigente, anche sostenendo e coordinando i progetti degli imprenditori italiani, nonché promuovere e sostenere le iniziative volte al loro sviluppo, al rafforzamento della presenza e le relative attività sul territorio della Federazione Russa.

2.2. L'oggetto dell'Associazione, in conformità con la legislazione vigente della Federazione Russa è quello di realizzare gli scopi statutari dell'Associazione, tra cui:

1. salvaguardare e rappresentare gli interessi dei Soci dell'Associazione presso le autorità e gli enti governativi e privati russi, italiani e dell'Unione Europea, in conformità con la legislazione applicabile nella Federazione Russa;
2. raccogliere e diffondere dati e informazioni al fine di incoraggiare e agevolare i rapporti d'affari tra i Soci dell'Associazione, le imprese e gli organi governativi russi, in conformità con la legislazione applicabile nella Federazione Russa;
3. fornire informazioni e assistenza ai Soci dell'Associazione, al fine di agevolare e coadiuvare l'attività degli stessi sul territorio della Federazione Russa, in conformità con la legislazione applicabile nella Federazione Russa;
4. collaborare ed interagire con altre associazioni ed imprese senza scopo di lucro, russe e/o straniere al fine di rafforzare e rendere più efficace l'attività statutaria;

2.3 L'Associazione promuove la cooperazione e l'integrazione con i membri di Confindustria, al fine di facilitare una migliore pianificazione ed efficienza dei lavori in conformità con la legislazione applicabile nella Federazione Russa.

## **III. L'APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE**

3.1. I membri dell'Associazione sono i soci fondatori nonché le persone giuridiche e i cittadini con capacità di agire i quali hanno aderito dopo la registrazione statale e che hanno versato la quota d'iscrizione, continuano a versare le quote associative, nonché riconoscono e rispettano le disposizioni del presente Statuto. I contributi sono versati in denaro. L'ammontare delle somme versate è valutato in rubli come concordato tra il membro dell'Associazione e l'Assemblea Generale dell'Associazione.

3.2. I membri dell'Associazione hanno uguali diritti e responsabilità.

3.3. L'adesione all'Associazione è inalienabile.

3.4. Per aderire all'Associazione è necessario presentare una domanda di ammissione, compilata su un apposito modulo con i relativi allegati, firmato da persona autorizzata.

La domanda deve contenere:

1. la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto - secondo le modalità previste dalla legislazione della Federazione Russa e in conformità con la normativa vigente - del Codice Etico, della carta dei valori di Confindustria e delle decisioni degli organi dell'Associazione;
2. l'assunzione dell'impegno a versare le quote associative;
3. l'indicazione della persona autorizzata a rappresentare gli interessi della persona giuridica - membro dell'Associazione;
4. la natura dell'attività, il numero di dipendenti a tempo pieno, la sede legale (valido per le persone giuridiche)
5. documento che certifichi il fatturato nell'arco dell'ultimo anno fiscale;
6. dichiarazione di adesione alla clausola compromissoria dei membri dell'Associazione all'arbitrato costituito in seno all'Associazione stessa secondo la normativa vigente nella Federazione Russa e il presente Statuto.

3.5. L'Assemblea Generale si pronuncia in merito alla richiesta di adesione.

In caso di pronuncia negativa dell'Assemblea Generale dei membri dell'Associazione, è possibile ricorrere ai Proviviri, che decidono in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

3.6. La decisione riguardante l'appartenenza all'Associazione entra in vigore alla data del pagamento nelle modalità e nei tempi stabiliti per il versamento della quota associativa.

#### **IV. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

4.1. I membri dell'Associazione hanno diritto a:

1. partecipare alla gestione degli affari dell'Associazione;
2. nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dello statuto dell'Associazione, ottenere informazioni sulle attività dell'Associazione, avere accesso alla sua documentazione contabile e ad ogni altra documentazione;
3. ricorrere contro le decisioni dell'Associazione le quali comportino conseguenze civili nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;
4. richiedere, a nome dell'Associazione, il risarcimento dei danni subiti dall'Associazione stessa;
5. impugnare, in nome dell'Associazione, gli atti posti in essere dall'Associazione stessa nei casi previsti dall'articolo 174 del codice civile della Federazione Russa o dalla legge sulle persone giuridiche, chiedere la declaratoria di invalidità dei relativi effetti legali, nonché l'applicazione delle relative conseguenze per le transazioni invalide;
6. usufruire a titolo gratuito dei suoi servizi, in condizioni di parità con gli altri membri dell'Associazione, salvo diversa disposizione di legge;
7. recedere, a sua scelta, dall'Associazione.

4.2. Le informazioni generali riguardanti i membri vengono pubblicate nella pagina internet dell'Associazione.

4.3. I membri dell'Associazione sono obbligati a:

1. partecipare alla formazione del patrimonio dell'Associazione nella misura necessaria, nei modi e nei termini prescritti dal codice civile, da altre leggi o dall'atto costitutivo dell'Associazione;
2. non divulgare le informazioni riservate sulle attività dell'Associazione;
3. partecipare al processo decisionale dell'Associazione, senza il quale l'Associazione non può continuare la sua attività in conformità con la legge, se la sua partecipazione è necessaria per prendere detta decisione;
4. non compiere atti miranti a provocare deliberatamente danno all'Associazione;
5. Non intraprendere azioni (o atti omissivi), che sostanzialmente rendano difficile o impossibile raggiungere gli obiettivi per i quali l'Associazione è stata costituita;
6. pagare la quota associativa prevista dallo Statuto e ulteriori contributi da conferirsi al patrimonio esclusivo dell'Associazione qualora deliberati dall'Assemblea Generale dell'Associazione;
7. rispettare lo Statuto dell'Associazione, i suoi regolamenti interni e le decisioni degli organi di gestione dell'Associazione;
8. contribuire con successo all'attività dell'Associazione, e attuare coscientemente le decisioni della stessa.

4.4. La partecipazione attiva alle attività dell'Associazione è allo stesso tempo un diritto e un dovere dei membri dell'Associazione.

4.5. Un membro può essere espulso dall'Associazione in caso di:

1. sistematica negligenza o cattiva esecuzione dei propri doveri associativi, nonché in caso di ritardo superiore a 60 giorni nel pagamento della quota d'iscrizione o della quota annuale;
2. ostacolo con proprie azioni (o omissioni) al normale funzionamento dell'Associazione;
3. mancata partecipazione per più di due volte all'Assemblea Generale dell'Associazione regolarmente convocata, senza giustificato motivo;
4. violazione dello Statuto e dei documenti interni dell'Associazione o commissione di azioni scorrette nei confronti dell'Associazione stessa.

4.6. Il Presidente o la Giunta Esecutiva, o un gruppo di membri dell'Associazione corrispondente a non meno del 20% dei membri dell'Associazione possono presentare una proposta motivata di espulsione di un membro dall'Associazione.

4.7. Quanto pagato al momento del recesso o del provvedimento di espulsione a titolo di contributi e donazioni non è rimborsabile.

4.8. Ai membri dell'Associazione sono applicabili le misure disciplinari nelle modalità previste dal Regolamento sull'appartenenza all'Associazione, approvato dall'Assemblea Generale dell'Associazione.

## **V. FORMAZIONE DEI BENI ASSOCIAZIONE**

5.1. La formazione del patrimonio dell'Associazione è composta da:

1. versamenti periodici e una tantum dei membri dell'Associazione;
2. contributi volontari e donazioni;
3. gli incassi derivanti dalla vendita di beni, opere e servizi;

4. dividendi (redditi, interessi) ricevuti su azioni, obbligazioni, altri titoli e depositi;
  5. rendite derivanti da diritti di proprietà di cui è titolare l'Associazione;
  6. altri redditi non vietati dalla legge.
- 5.2. La quota associativa annuale iniziale deve essere pagata da ciascun candidato per l'adesione all'Associazione, contestualmente alla quota d'iscrizione. Le quote annuali successive sono pagate da ciascun membro dell'Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento sull'appartenenza all'Associazione.
- 5.3. Le quote associative sono pagabili in denaro.
- 5.4. Le quote associative e le quote d'iscrizione sono utilizzate per il funzionamento dell'Associazione, in conformità al presente Statuto. Eventuali contributi speciali sono devoluti ad attività e programmi specifici.
- 5.5. L'ammontare della quota d'iscrizione quanto le quote annuali, così come le relative modalità e i termini di versamento sono stabiliti dall'Assemblea Generale dell'Associazione.
- 5.6. L'ammontare di eventuali contributi speciali, così come le modalità, la forma e i termini di versamento sono stabiliti dall'Assemblea Generale dell'Associazione.
- 5.7. In conformità con il Codice Civile della Federazione Russa, i soci fondatori costituiscono il patrimonio dell'Associazione a condizioni di parità versando 10.000 (diecimila) rubli, sufficienti per effettuare e permettere lo svolgimento dell'attività sociale, non più tardi di quattro mesi dal momento della registrazione statale dell'Associazione.
- 5.8. L'Associazione ha diritto ad avere nel proprio patrimonio edifici, palazzi, attrezzature, ed altri beni, somme di denaro in rubli e valuta straniera, titoli, il cui valore si riflette nel bilancio dell'Associazione. L'Associazione ha il diritto di possedere terreni e altri immobili in conformità con legge.
- 5.9 L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
- 5.10 L'Associazione mantiene le sue relazioni contabili e statistiche e presenta il bilancio in conformità con la legge. I risultati finanziari dell'Associazione sono stabiliti sulla base della relazione contabile e del bilancio annuale dell'Associazione.

## **6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

6.1. Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. la Giunta esecutiva;
3. il Presidente;
4. il Direttore;
5. il Revisore dei conti;
6. la Commissione elettorale;
7. i Probiviri;

## Assemblea Generale dei Soci

6.2. L'organo supremo dell'Associazione è l'**Assemblea Generale dei Soci** (in seguito anche "l'Assemblea Generale").

6.2.1. All'Assemblea Generale competono:

1. la deliberazione sugli orientamenti principali dell'attività, i principi di acquisizione, formazione e utilizzo del patrimonio dell'Associazione (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
2. approvazione e modifica dello Statuto (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
3. elezione della Giunta esecutiva e cessazione anticipata dei relativi poteri (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
4. nomina del Presidente e cessazione anticipata dei relativi poteri (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
5. formazione della Commissione elettorale sulla base dell'elenco di candidati proposti dal Presidente (**competenza esecutiva dell'Assemblea Generale**);
6. approvazione dei rapporti del Presidente e della Giunta esecutiva;
7. elezione del Revisore e nomina di una società di revisione o di un singolo revisore (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
8. approvazione della relazione del revisore (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
9. elezione dei Probiviri (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
10. delibera sulla riorganizzazione o liquidazione dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore (o dei liquidatori), sull'approvazione del bilancio fallimentare (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
11. determinazione delle modalità d'assunzione e espulsione dei nuovi Soci (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
12. delibera sulle modalità e ammontare dei contributi ordinari, sugli eventuali contributi supplementari dei Soci, sulla responsabilità sussidiaria degli stessi, relativa agli impegni dell'Associazione, se tale responsabilità è prevista dalla legge o dallo statuto (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
13. approvazione dei rapporti annuali e della documentazione contabile (finanziaria) dell'Associazione (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);
14. deliberazione in merito alla creazione o alla partecipazione, da parte dell'Associazione, ad altri soggetti giuridici, alla creazione di filiali e rappresentanze dell'Associazione (**competenza esclusiva dell'Assemblea Generale**);

6.2.2. I Soci dovranno intervenire all'Assemblea Generale di persona.

6.2.3. Il Socio non potrà delegare i propri poteri esercitabili nell'Assemblea Generale ad altro Socio, al Presidente e/o ai terzi. I Soci persone giuridiche interverranno all'Assemblea Generale attraverso i propri rappresentanti.

6.2.4. L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente entro le scadenze determinate dalla Giunta esecutiva, almeno 1 volta all'anno. L'Assemblea Generale viene convocata via lettera raccomandata, telex, fax, telegramma o messaggio internet all'indirizzo dei Soci almeno 20 giorni prima della data fissata. La notifica di convocazione dovrà contenere la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

L'Assemblea Generale straordinaria viene convocata su iniziativa del Presidente, da più della metà degli esponenti della Giunta esecutiva, del revisore, oppure su richiesta di almeno il 30% dei Soci. Tale Assemblea viene convocata dal Presidente via lettera raccomandata, telex, fax, telegramma o messaggio internet all'indirizzo dei Soci almeno 20 giorni prima della data fissata. La notifica di convocazione dovrà contenere la data, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea.

6.2.5. Il Presidente presiede i lavori dell'Assemblea Generale. L'Assemblea nomina un Socio segretario, il quale conduce la sessione.

L'Assemblea Generale è correttamente costituita se sono presenti più della metà dei Soci, se non diversamente previsto dal presente statuto. Se il quorum costitutivo non è raggiunto, il Presidente rinvia l'Assemblea Generale di 48 ore; in tale caso viene notificato nuovamente ai Soci l'avviso di convocazione.

6.2.6. Le deliberazioni relative alla competenza esclusiva dell'Assemblea Generale, vengono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti, se non diversamente stabilito dal presente statuto. Le deliberazioni relative ad altri argomenti, vengono adottate sempre a maggioranza semplice dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto. Il voto alle riunioni dell'Assemblea generale dell'Associazione è segreto.

La decisione di sospendere i poteri del presidente è adottata a maggioranza di due terzi dei presenti alla votazione in occasione dell'Assemblea Generale alla presenza di almeno tre quarti dei membri dell'Associazione.

Alla deliberazione sugli argomenti quali la modifica dello statuto e riorganizzazione dell'Associazione, l'Assemblea Generale è correttamente formata se sono presenti almeno 2/3 di tutti i Soci.

La deliberazione relativa alla liquidazione potrà essere adottata da almeno 3/4 di tutti i Soci, se all'Assemblea sono presenti almeno 3/4 dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono registrate tramite Verbale.

### **Giunta esecutiva**

6.3. Negli intervalli fra le Assemblee generali, l'organo di governo dell'Associazione è la **Giunta esecutiva** (in seguito "la Giunta"), subordinata all'Assemblea Generale. I membri della Giunta vengono eletti dall'Assemblea Generale, tra le candidature proposte dai Soci, per il periodo di 2 anni.

Il Revisore non può far parte della Giunta. Al momento della fondazione, la delibera sull'elezione della Giunta viene adottata dall'Assemblea Generale dei fondatori.

6.3.1. Alla Giunta competono:

1. l'elaborazione e la presentazione all'approvazione del Presidente, dei programmi e dei progetti dell'Associazione;
2. l'elaborazione e la presentazione all'Assemblea Generale, degli orientamenti principali dell'attività;
3. l'approvazione e la modifica del piano finanziario dell'Associazione;
4. l'elaborazione di provvedimenti a breve termine, nell'ambito delle direttive emesse dall'Assemblea Generale, preparazione dei piani di medio e lungo termine;
5. la deliberazione sugli argomenti di carattere patrimoniale e finanziario, che eccedono gli scopi della gestione operativa;



6. la deliberazione sugli argomenti relativi alle spese indispensabili per la realizzazione di iniziative e programmi speciali, non incluse/i al conto economico preliminare, anche con l'utilizzo delle riserve speciali;
7. l'approvazione di regolamenti attuativi in conformità al Regolamento della Giunta esecutiva approvato dall'Assemblea Generale;
8. la deliberazione su accordi con associazioni, istituti e organizzazioni varie;
9. l'avvio di ricerche, discussioni e azioni collettive pertinenti agli scopi dell'Associazione;
10. l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci;
11. la proposta di modifiche al presente statuto da presentare all'Assemblea Generale;
12. altre attività previste dal presente statuto, che non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale.

6.3.2. Le sessioni della Giunta esecutiva sono convocate secondo necessità, almeno 4 (quattro) volte all'anno.

La Giunta viene convocata dal Presidente, su iniziativa propria oppure su richiesta scritta motivata di almeno 2/3 degli esponenti della Giunta stessa, via lettera, fax o posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della sessione. La notifica di convocazione dovrà contenere il luogo, la data e l'ora della sessione, nonché l'ordine del giorno contenente gli argomenti da discutere.

Nei casi d'urgenza, la Giunta potrà essere convocata con un avviso anticipato di almeno 3 giorni prima della data fissata, via fax o posta elettronica. Le sedute della Giunta sono correttamente costituite se sono presenti più della metà degli esponenti. I partecipanti non potranno intervenire per mezzo di delega.

Su delibera dell'Assemblea Generale, i poteri dei singoli membri della Giunta potranno essere revocati anticipatamente, nei casi di grave trasgressione dei loro impegni, incapacità in merito alla conduzione degli incarichi, oppure per altri motivi sostanziali, inclusa la mancata presenza alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

6.3.3. Le deliberazioni della Giunta esecutiva vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, se altro non è previsto dal presente statuto. Le deliberazioni vengono formalizzate nel verbale.

6.3.4. Le altre questioni relative all'attività della Giunta potranno essere incluse nel Regolamento della Giunta esecutiva approvato dall'Assemblea Generale.

### **Presidente**

6.4. Il **Presidente** è un organo esecutivo unitario dell'Associazione.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale su proposta della Commissione elettorale. I poteri del Presidente durano quattro anni. Il Presidente non può essere rieletto per due volte consecutive, se non diversamente previsto dal presente statuto. Il Presidente è subordinato all'Assemblea Generale dei Soci.

La carica del Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione.

Alla fondazione (costituzione) dell'Associazione, il Presidente viene nominato dall'Assemblea Generale. Il Presidente nominato alla fondazione (costituzione)

dell'Associazione, potrà essere nominato dall'Assemblea Generale, su proposta della Commissione elettorale, per un secondo mandato.

6.4.1. Il Presidente agisce in piena conformità al presente Statuto, alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e della Giunta e alle disposizioni della legge Russa.

6.4.2. Il Presidente agisce a nome dell'Associazione senza delega, rappresentandone gli interessi nei rapporti con enti giuridici e persone fisiche, sia nella Federazione Russa o all'Estero, conclude, a nome dell'Associazione, contratti, accordi e altri affari, eseguendo tutte le altre attività indispensabili.

6.4.3. Al Presidente competono:

1. l'organizzazione dell'esecuzione delle delibere emesse dagli organi di governo dell'Associazione;
2. l'approvazione dei documenti regolanti l'attività dell'apparato esecutivo dell'Associazione;
3. la raccolta delle risorse allo scopo di finanziamento dei programmi, progetti e provvedimenti approvati dall'Associazione;
4. la valutazione delle domande o proposte relative all'ammissione o l'espulsione dei Soci, presentazione delle proprie conclusioni all'Assemblea Generale;
5. la coordinazione dell'attività delle filiali e rappresentanze;
6. emissione di ordini, disposizioni, approvazione di istruzioni, regole interne, rilascio di deleghe;
7. l'apertura dei conti dell'Associazione, disposizione delle risorse monetarie e patrimonio dell'Associazione nell'ambito delle competenze ad esso delegate, in osservazione del presente statuto;
8. l'approvazione dell'Organico e delle mansioni della direzione e dei dipendenti appartenenti all'apparato esecutivo dell'Associazione;
9. la formalizzazione delle modalità di retribuzione e pagamento dei premi ai dipendenti della struttura, filiali e rappresentanze dell'Associazione, l'approvazione dei limiti e dei preventivi dei costi amministrativi;
10. assunzione e il licenziamento dei dipendenti della struttura, filiali e rappresentanze dell'Associazione;
11. conduzione dell'Assemblea Generale;
12. il Presidente dell'Associazione potrà adottare deliberazioni relative ad ogni argomento che non sia di competenza esclusivamente all'Assemblea Generale o alla Giunta esecutiva.

### **Direttore**

6.5. Il Direttore dell'Associazione è subordinato all'Assemblea Generale e rappresenta un organo esecutivo dell'Associazione, che viene nominato secondo le modalità, e nei casi indicati dall'Assemblea su proposta del Presidente, per un periodo di un anno. I poteri e le competenze del Direttore vengono stabiliti dall'Assemblea Generale e formalizzati con una delega ad esso rilasciata per il periodo di un anno da parte del Presidente, a nome dell'Associazione.

### **Revisore dei conti**

6.6. L'organo di controllo e revisione dell'Associazione e il **Revisore dei conti**, subordinato all'Assemblea Generale.

6.6.1. Il Revisore svolge la verifica del rapporto annuale sull'attività finanziaria e economica dell'Associazione e sul patrimonio della stessa. Non può essere Revisore un membro della Giunta, il Presidente e altre persone delegate dell'Associazione. Almeno una volta all'anno il Revisore presenta all'Assemblea Generale un rapporto sull'attività finanziaria e economica dell'Associazione.

6.6.2. Il Revisore viene eletto dall'Assemblea Generale per il periodo di quattro anni. Il Revisore potrà essere rieletto per un numero illimitato di scadenze.

6.6.3. Le regole disciplinanti l'attività di controllo vengono stabilite dai regolamenti interni dell'Associazione.

### **Commissione elettorale**

6.7. Allo scopo di garantire un accesso uguale dei Soci alla gestione dell'Associazione, nonché per ottimizzare il processo elettorale nell'Associazione, viene creato un organo collegiale: **la Commissione elettorale**.

Tale Commissione viene convocata un anno dopo la fondazione (la creazione) dell'Associazione, oppure prima di tale data, su delibera dell'Assemblea Generale. La Commissione elettorale viene eletta ogni 4 (quattro) anni, dall'Assemblea Generale, e viene composta da 3 (tre) persone elette tra 5 (cinque) candidati proposti dal Presidente tenendo conto del parere espresso dalla Giunta.

La Commissione elettorale, secondo le date determinate dall'Assemblea Generale, accetta le candidature da persone che siano interessate ad essere elette come Presidente. Dopo aver considerato tali domande, la Commissione elettorale presenta all'Assemblea Generale la candidatura del Presidente.

### **Probiviri**

6.8. L'Associazione, secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge vigente nella Federazione Russa, potrà creare un gruppo permanente di Probiviri, volto a risolvere le controversie fra i Soci.

## **VII. INTRODUZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO**

7.1. Le modifiche a questo Statuto potranno essere introdotte dall'Assemblea Generale.

7.2. L'iscrizione nei registri statali delle modifiche statutarie avviene in conformità alla legge vigente.

7.3. Le modifiche dello statuto entrano in vigore all'iscrizione nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche.

## VIII. RIORGANIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

8.1. L'Associazione potrà essere riorganizzata via fusione, incorporazione, separazione, trasformazione. L'Associazione, su delibera dei Soci, potrà essere trasformata in un'organizzazione pubblica, un'organizzazione autonoma senza scopo di lucro, oppure in una fondazione.

8.2. La riorganizzazione comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell'Associazione, al proprio successore, in conformità alle disposizioni del codice civile della Federazione Russa. In occasione della riorganizzazione dell'Associazione, tutti i documenti vengono trasferiti al successore secondo le norme vigenti. Alla liquidazione, i documenti di valore scientifico e/o storico, vengono trasferiti all'archivio della conservatoria statale. Il trasferimento e la sistemazione dei documenti vengono eseguite dall'Associazione, a spese proprie, in conformità ai requisiti degli organi di archiviazione.

8.3. L'Associazione verrà considerata riorganizzata (ad eccezione della riorganizzazione nella forma di incorporazione), dalla registrazione statale degli enti giuridici creati a seguito della riorganizzazione stessa. Se l'Associazione venisse riorganizzata mediante incorporazione ad un altro ente giuridico, la stessa verrà considerata riorganizzata, presso il Registro Statale Unico delle persone giuridiche, dalla cessazione dell'attività dell'ente incorporato.

8.4. La registrazione statale dell'ente costituito in seguito alla riorganizzazione (e nel caso della registrazione di più enti, il primo ente registrato), non potrà avvenire prima della scadenza del termine per impugnare la delibera di riorganizzazione.

8.5. La liquidazione dell'Associazione avviene su delibera dell'Assemblea Generale o su quella di un tribunale. Dal momento dell'adozione di tale delibera, si considera spirato il termine degli impegni verso creditori.

8.6. Dalla nomina dei liquidatori, ad essi vengono trasferiti i poteri della gestione dell'Associazione. La commissione dei liquidatori, interviene in tribunale a nome dell'Associazione in liquidazione. La commissione dei liquidatori dovrà agire in maniera diligente e ragionevole, negli interessi dell'Associazione, nonché dei suoi creditori.

8.7. La Commissione dei liquidatori, attraverso le modalità di pubblicazione dei dati sulla registrazione degli enti giuridici, pubblicherà un avviso di liquidazione, contenente metodi e scadenze, entro le quali i creditori potranno presentare le loro richieste. Tale scadenza non potrà essere inferiore a due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di liquidazione.

8.8. La commissione dei liquidatori adotterà le misure volte alla ricerca dei creditori e alla riscossione dei crediti, informando, in forma scritta, i creditori sulla liquidazione dell'Associazione.

8.9. Alla scadenza del periodo di accettazione delle richieste dai creditori, la Commissione dei liquidatori compila un bilancio fallimentare provvisorio, contenente i dati sul patrimonio dell'Associazione, l'elenco delle richieste dal parte dei creditori, i risultati dell'esame di tali richieste, nonché l'elenco delle richieste definite da sentenze esecutive, sia impuginate o non dalla Commissione stessa.

8.10. Il pagamento del denaro ai creditori dell'Associazione viene effettuato da parte della Commissione dei liquidatori secondo il grado di precedenza stabilito dal codice civile della Federazione Russa e in conformità al bilancio fallimentare provvisorio, a far data dall'approvazione di tale bilancio.

Al termine del regolamento dei conti con i creditori, la Commissione dei liquidatori compila il bilancio fallimentare definitivo.

8.11. La liquidazione si considera avvenuta, e l'Associazione cessa la sua esistenza, dopo l'iscrizione dei dati relativi a tale cessazione nel Registro Statale Unico delle persone giuridiche, secondo le modalità prescritte dalla legge di registrazione statale degli enti giuridici.

8.12. Alla riorganizzazione, tutti i documenti (relativi alla gestione finanziaria, economica, personale ecc.) vengono consegnati al successore secondo le modalità previste dalla legge. Alla liquidazione, i documenti che debbono essere conservati permanentemente, aventi un valore scientifico e/o storico, vengono consegnati all'archivio della conservatoria statale, i documenti relativi al personale (ordini, schede anagrafiche ed altro) vengono consegnati all'archivio della circoscrizione amministrativa, sul territorio in cui si trova l'Associazione. Il trasferimento e la sistemazione dei documenti vengono eseguiti dall'Associazione, a spese proprie, in conformità ai requisiti degli organi di archiviazione.

8.13. Il patrimonio rimanente dopo la soddisfazione delle richieste dei creditori, viene destinato agli scopi per i quali l'Associazione è stata creata e/o in beneficenza, in conformità al presente statuto.